

EUDR: ambito, soggetti coinvolti e obblighi

Oggetto

Il [Regolamento \(UE\) 2023/1115](#) (di seguito anche Regolamento EUDR) stabilisce norme relative all'**immissione**, alla **messa a disposizione sul mercato dell'Unione** e all'**esportazione** di alcuni prodotti (c.d. "prodotti interessati"), elencati nell'Allegato I, che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate, vale a dire bovini, cacao, caffè, gomma, legno, palma da olio e soia.

Soggetti coinvolti

1. **Operatore**: la persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale **immette**¹ i prodotti interessati **sul mercato** o li esporta.
2. **Commerciante**: la persona nella catena di approvvigionamento, **diversa dall'operatore**, che nel corso di un'attività commerciale **mette a disposizione**² i prodotti interessati **sul mercato**.
3. **Mandatario**: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha **ricevuto dall'operatore o dal commerciante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto** in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi dell'operatore o del commerciante ai sensi del Regolamento EUDR.

Divieti

Le materie prime interessate e i prodotti interessati potranno essere immessi, messi a disposizione sul mercato o esportati **solo** se soddisfano **tutte** le seguenti condizioni:

- a) sono a **deforestazione zero**³;
- b) sono stati prodotti nel rispetto della **legislazione pertinente del paese di produzione**;
- c) sono oggetto di una **dichiarazione di dovuta diligenza** (*due diligence*), che deve comprendere:
 - i. la **raccolta delle informazioni, dei dati e dei documenti** necessari per adempiere agli obblighi previsti all'art. 9;
 - ii. le misure di **valutazione del rischio** in conformità all'art. 10;
 - iii. le misure di **attenuazione del rischio** in conformità all'art. 11.

¹ «Immissione sul mercato»: la **prima** messa a disposizione di una materia prima interessata o di un prodotto interessato sul mercato dell'Unione.

² «Messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto interessato per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.

³ «A deforestazione zero»:

- a) i prodotti interessati contengono o sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate prodotte su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020; e
- b) nel caso di prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando legno, il legno è stato raccolto senza causare il degrado della foresta di origine dopo il 31 dicembre 2020.

Obblighi dell'operatore

Non-PMI	PMI ⁴
<ul style="list-style-type: none"> • Esercitare la dovuta diligenza prevista dall'art. 8 prima di immettere i prodotti interessati sul mercato o esportarli; • Immettere sul mercato o esportare i prodotti interessati solo se è stata presentata la dichiarazione di dovuta diligenza attraverso il Sistema di Informazione previsto dall'art. 33; • Non immettere sul mercato o esportare i prodotti interessati se: <ul style="list-style-type: none"> a) non conformi; b) l'esercizio di dovuta diligenza ha evidenziato un rischio non trascurabile che i prodotti interessati siano non conformi; c) non si è stati in grado di adempiere agli obblighi previsti • Conservare una copia della dichiarazione di dovuta diligenza per un periodo di cinque anni dalla data di presentazione attraverso il Sistema di Informazione; • Comunicare agli operatori e ai commercianti a valle della catena di approvvigionamento dei prodotti interessati tutte le informazioni necessarie per dimostrare che è stata esercitata la dovuta diligenza e che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile, compresi i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza associate a tali prodotti. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Possibilità di fare riferimento alle dichiarazioni di dovuta diligenza già presentate e di includere i numeri di riferimento di tali dichiarazioni nelle proprie dichiarazioni di dovuta diligenza; • Esercitare la dovuta diligenza per le parti di prodotti interessati che non sono state oggetto di dovuta diligenza. 	<ul style="list-style-type: none"> • Non adempiere agli obblighi di dovuta diligenza per i prodotti interessati contenuti nei prodotti interessati o fabbricati a partire da essi che sono già stati oggetto di dovuta diligenza e per i quali è già stata presentata una dichiarazione di dovuta diligenza; • In tali casi, su richiesta, comunicare alle autorità competenti il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza; • Esercitare la dovuta diligenza per le parti di prodotto interessati che non sono state oggetto di dovuta diligenza.

L'operatore che fa riferimento a una dichiarazione di dovuta diligenza già presentata è **responsabile per la conformità dei prodotti interessati**, compreso il fatto che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile prima dell'immissione di tali prodotti interessati sul mercato o della loro esportazione.

⁴ Imprese che alla data di chiusura del bilancio **non** superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- a) totale dello stato patrimoniale: 25.000.000 EUR;
- b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 EUR;
- c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

Obblighi del commerciante

Non-PMI	PMI
Si applicano gli obblighi di dovuta diligenza degli operatori non-PMI per tutti i prodotti interessati che mettono a disposizione sul mercato (vedi sopra).	<ul style="list-style-type: none"> • Mettere a disposizione sul mercato i prodotti interessati solo se si è in possesso delle seguenti informazioni: <ol style="list-style-type: none"> a) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, l'indirizzo web degli operatori o dei commercianti che gli hanno fornito i prodotti interessati, nonché i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza associate a tali prodotti; b) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, l'indirizzo web degli operatori o dei commercianti ai quali ha fornito i prodotti interessati.

Tempistiche

Il Regolamento EUDR è applicabile a decorrere dal:

- **30 dicembre 2025** per le **grandi e medie imprese**;
- **30 giugno 2026** per le **micro e piccole imprese**.

Il Regolamento **non** si applica ai prodotti interessati la cui produzione sia avvenuta prima del 29 giugno 2023.

Materie prime interessate e prodotti interessati	Data di produzione delle materie prime interessate e dei prodotti interessati	Data di immissione sul mercato dell'Unione o di esportazione delle materie prime interessate o dei prodotti interessati	
		Prima del 30 dicembre 2025 (per grandi e medie imprese) e prima del 30 giugno 2026 (per piccole e microimprese)	Dal 30 dicembre 2025 (per grandi e medie imprese) e dal 30 giugno 2026 (per micro e piccole imprese)
Bovini, cacao, caffè, gomma, palma da olio, soia e prodotti in legno elencati nell'Allegato I del Regolamento EUDR, ma non elencati nell'Allegato del Regolamento EUTR ⁵	Prima del 29 giugno 2023	EUDR non applicabile	EUDR non applicabile
	Dal 29 giugno 2023	EUDR non applicabile	EUDR applicabile

⁵ Regolamento (UE) 995/2010.

Per il legno e i prodotti da esso derivati si applicano le seguenti tempistiche:

Materie prime interessate e prodotti interessati	Data di produzione delle materie prime interessate e dei prodotti interessati	Data di immissione sul mercato dell'Unione o di esportazione delle materie prime interessate o dei prodotti interessati		
		Prima del 30 dicembre 2025 (per grandi e medie imprese) e prima del 30 giugno 2026 (per piccole e microimprese)	Dal 30 dicembre 2025 al 30 dicembre 2028	Dal 31 dicembre 2028
Legno e prodotti in legno elencati nell'Allegato del Regolamento EUTR	Prima del 29 giugno 2023	EUTR applicabile	EUTR applicabile	EUDR applicabile
	Dal 29 giugno 2023	EUTR applicabile	EUDR applicabile ⁶	EUDR applicabile

Sistema di Informazione

Gli operatori e i commercianti, prima di immettere sul mercato o di esportare i prodotti interessati, ai sensi dell'art. 33, dovranno mettere a disposizione delle autorità competenti la **dichiarazione di dovuta diligenza** attraverso il **Sistema di Informazione** istituito dalla Commissione europea.

Il Sistema di Informazione è stato attivato ed è a disposizione degli operatori e commercianti. Attualmente è costituito da:

1. Ambiente **LIVE**: piattaforma ufficiale in cui si dovranno presentare le dichiarazioni di dovuta diligenza quando il regolamento diventerà applicabile.
Per accedere al sistema informativo LIVE clicca [qui](#).
2. Ambiente **ACCEPTANCE**: piattaforma di formazione di replica attraverso cui è possibile familiarizzare con il sistema prima che il regolamento diventi applicabile.
Per accedere al sistema informativo ACCEPTANCE clicca [qui](#).

Le dichiarazioni di dovuta diligenza presentate nell'ambiente LIVE, a differenza di quelle presentate in quello ACCEPTANCE, hanno valore legale e il loro contenuto può essere soggetto a controlli da parte delle Autorità competenti.

La Commissione europea supporta gli operatori e commercianti a orientarsi nel Sistema di Informazione attraverso:

- [Virtual Training Session](#)
- [Documentazione a supporto](#)

⁶ Per piccole e microimprese il Regolamento EUDR è applicabile dal 30 giugno 2026.

Sanzioni

Gli Stati membri devono stabilire le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del Regolamento da parte di operatori e commercianti e adottare le misure necessarie per assicurarne l'applicazione.

Le sanzioni stabilite dagli Stati Membri devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e comprendono:

- **sanzioni pecuniarie** proporzionate al danno ambientale e al valore delle materie prime interessate o dei prodotti interessati. Nel caso di persone giuridiche, **l'ammontare massimo della sanzione è almeno pari al 4% del fatturato totale annuo**, a livello di Unione, dell'operatore e del commerciante nell'esercizio precedente a quello della decisione relativa alla sanzione;
- **confisca dei prodotti interessati**;
- **confisca dei proventi** ottenuti grazie a un'operazione avente ad oggetto i prodotti interessati;
- **esclusione temporanea**, per un massimo di dodici mesi, **da finanziamenti e contratti pubblici**;
- **divieto temporaneo di immettere o rendere disponibili sul mercato o di esportare** le materie prime interessate e i prodotti interessati;
- **divieto di esercitare la dovuta diligenza semplificata** di cui all'art. 13 in caso di violazione grave o di recidività.